



prassi

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA: IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI (MESSAGGIO INPS N. 4275/2017)

Con il messaggio n. 4275/2017, l'Inps ha chiarito quali siano i termini corretti per presentare le istanze di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). È infatti emerso, dall'esame dei ricorsi sottoposti al Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende che presentano domanda omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa, allorché l'evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata, in generale, entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal 24 settembre 2015. Qualora l'istanza sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale. Nel computo dei 15 giorni si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è contestuale a una festività nazionale, la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva. Alle domande per eventi oggettivamente non evitabili, però, si applica il diverso termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento e ciò vale per le domande presentate dall'8 ottobre 2016.

Ciò premesso, l'Istituto previdenziale ha precisato che l'azienda è tenuta a valorizzare l'apposito campo "data inizio effettivo" presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell'individuazione dell'esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l'evento. In assenza di tale specifica indicazione viene considerato come inizio della sospensione dell'attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Qualora l'azienda ometta la compilazione del campo "data inizio effettivo", l'Inps chiederà all'azienda di fornire il dato mancante.

È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di Cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un'unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'ultimo evento meteo. Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo. Ciò comporta, però, il rigetto della domanda per "fuori termine", in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un'unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi. Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo, oppure l'azienda può presentare domande



distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge. Alcuni esempi aiutano a meglio comprendere il concetto:

- per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017;
- per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e 2 gli eventi scade il 30 novembre 2017, mentre se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all'evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 e quella riferita all'evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda, l'azienda potrà ripresentarla, se ancora nei termini, solo per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza. Esemplicando, se l'azienda ha presentato, tra il 1° e il 31 dicembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, la domanda è rigettata con la motivazione "fuori termine" per entrambi gli eventi e l'azienda potrà presentare nuovamente domanda, esclusivamente per l'evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile per l'Inps, in via di autotutela, per le sole istanze di Cigo che alla data del 31 ottobre 2017 risultino in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti a eventi meteo per i quali l'originaria istanza risulta nei termini. Ad esempio, se l'azienda ha presentato, tra il 1° e il 30 settembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto, mentre dovrà essere confermato il rigetto per l'evento meteo del 31 luglio.

Brescia, 18 dicembre 2017

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it